COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 02
DEL 29.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 29 del mese di MARZO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	x	
ROSSI SILVIO	-	x
ZANI MARILENA	x	
BALLASINA ANGELO	x	
BARLASSINA ATTILIO	x	
CANDIAN MARTINA	x	
ERBEIA MARCO	x	
BRUSTIA CRISTINA	-	x
CACCIA MARIO	x	
CAIONE MARCELLO	x	
SALSA CLAUDIO	x	
	09	02

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014, la nuova imposta unica comunale – I.U.C.

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:
I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:
L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato.
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Rammentato che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, con modifiche, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC.

Dato atto che la legge 28.12 2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune importanti modifiche normative così riassumibili:

a) La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L'esenzione non si applica per gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nel caso in cui l'ulteriore immobile posseduto da comodante si classificato nelle categorie A1, A/8, A/9 (art. 1 comma 10 legge n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 2011/2011 convertito in legge n. 214/2011).
b) Sono esentati dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo *1* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 13 legge n. 208/2015).
c) Sono esentate dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, il presupposto impositivo della TASI risulta essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 639 e 669 L. 147/2013).
d) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 681 L. 147/2013).

e) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 678 L. 147/2013).
f) Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015).
g) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011).
h) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille riducibile a zero). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (vedi comma 14 L. 208/2015). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento (testo aggiornato art. 1 c. 678 L. n. 147/2013 modificato da art. 1 c. 54 L. n. 208/2015).
i) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015).
j) A partire dal 2018, anziché dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015).

Dato atto che l' art. 1 comma 26 della legge di stabilità n. 208/2015 ha stabilito che per l' anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l' anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Dato atto che la legge di bilancio 2017, all'art. 1 comma 42, ha confermato anche per l'anno 2017 quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015.

Dato atto che, anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della legge di stabilità 2016, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale.

Visto il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2017 fornito dal consorzio di bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento.

Rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore 3
A C/2 C/6 C/7	5%	160
B C/3 C/4 C/5	5%	140
A/10	5%	80
D	5%	65
D5	5%	80
C/1	5%	55
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore	=

Rilevato che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

Servizio	**Previsione costo del servizio**
servizio di illuminazione pubblica	€ 60.000,00
servizi socio-assistenziali	€ 65.657,00

Ribadito, in ordine a quanto sopra rilevato, che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto agli anni precedenti, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale e pertanto la copertura dei servizi indivisibili prodotta dal gettito della TASI si riduce a valori irrisori.

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n. 147.

Vista la legge 23.12.2014 n. 190.

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i..

Vista la legge 28.1.2015 n. 208.

Vista la legge 11.12.2016 n. 232.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi:

Sindaco: le tariffe relative all'IMU e dalla Tasi sono rimaste confermate nei valori già previsti per l' anno 2016 in quanto la legge di bilancio 2017 conferma il blocco delle tariffe relative all' anno 2015 ed al divieto di modificarle in aumento. Relativamente alla Tari si è previsto di modulare le tariffe distribuendo gli adeguamenti in aumento in modo omogeneo, al fine di non determinare differenze troppo diverse rispetto a quelle dell' anno precedente. Sussiste l' obbligo di garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti e nei costi da considerare vi sono anche quelli che sostiene direttamente il comune, oltre a quelli che dobbiamo rimborsare al Consorzio. Applicando puramente il metodo normalizzato alcune categorie, quali bar e ristoranti, avrebbero subito un aumento notevolissimo. In questo modo pensiamo di avere trovato una soluzione che permette di non penalizzare nessuno e di garantire un trattamento equo nei confronti di tutti i contribuenti.

Caccia: sarebbe opportuno effettuare delle campagne di sensibilizzazione e di informazione che favoriscano la raccolta differenziata.

Barlassina: il nostro consorzio è tra i primi 15 in tema di percentuale raggiunta di raccolta differenziata ed il nostro comune si attesta su valori elevati.

Salsa: i costi a carico dei cittadini vengono aumentati; si dovrebbe fare di più; si dovrebbero ridurre le spese; alcuni servizi potrebbero essere effettuati anche dando avvio a forme di convenzione con altri comuni.

Sindaco: l' esperienza della forma associativa dell' Unione non mi sembra che sia stata positiva; da quando ci siamo insediati abbiamo avviato una politica di contenimento dei costi; abbiamo ridotto la spesa in diversi servizi: il centro estivo sarà organizzato in modo da ridurre la nostra spesa; ridurremo la spesa per il servizio di polizia municipale; stiamo rivedendo tutti i contratti per la fornitura di energia; stiamo cercando soluzioni alternative per effettuare il trasporto studenti verso Novara a minori costi rispetto ad oggi; inoltre manteniamo alta l' attenzione per il recupero dei mancati pagamenti.

Caione: il servizio di vigilanza si poteva mantenere per offrire maggiore sicurezza e tralasciare il servizio di trasporto.

Barlassina: il servizio di vigilanza in precedenza non era utile; la vigilanza non c'era nemmeno prima, vista la occasionalità di svolgimento del servizio; attueremo attività di controllo stradale utilizzando l' autovelox.

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Caccia, Caione, Salsa), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2017, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

IMU – Imposta comunale sugli immobili

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2016	Aliquota definitiva anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli NON posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini della esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Di dare atto che, ai fini del calcolo effettivo dell'imposta dovuta, deve essere fatto riferimento alle disposizioni legislative che prevedono esenzioni e riduzioni, riportate nelle premesse della presente deliberazione e che espressamente si richiamano e si riassumono, nei loro contenuti principali, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto il punto C) per farne parte integrante sostanziale.

4. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

– terreni per fabbricati residenziali edificabili a semplice concessione edilizia € 45,00/mq (al metro quadrato € quarantacinque virgola zerozero), nel Prgc aree di completamento;
– terreni per fabbricati residenziali edificabili in presenza di Piano esecutivo € 28,00/mq (al metro quadrato € ventotto virgola zerozero), nel Prgc aree Pec;
– terreni per fabbricati produttivi € 35,00/mq (al metro quadrato € trentacinque virgola zerozero) nel Prgc aree di completamento;
– terreni per fabbricati produttivi € 17,00/mq (al metro quadrato € diciassette virgola zerozero) nel Prgc aree Pec.

5. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2017:

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2017
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,0	2,00	2,0
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.

Di dare atto che, negli anni 2015 e 2016 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, pertanto, non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2017.

Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2017, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabile che per l'anno 2017 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	prima rata	seconda rata	terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	30 novembre 2017	16 gennaio 2018	16 febbraio 2018	16 gennaio 2018

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2017.

Di evidenziare, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per gli anni 2015 e 2016.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ALLEGATO A

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,474012
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,190888
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,190888
6	Alberghi senza ristorante	2,190888
7	Case di cura e riposo	2,041200
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,190888
9	Banche ed istituti di credito	2,095632
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,956150
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,190888
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,190888
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,690690
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,956150
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,810810
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,667168
17	Bar, caffè, pasticceria	2,667168
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,381400
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,095632
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,095632
21	Discoteche, *night club*	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,690690

Utenze domestiche		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292 + €. 12,00 fisso
2	Due occupanti	0,97524 + €. 24,00 fisso
3	Tre occupanti	0,97524 + €. 36,00 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + €. 48,00 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + €. 60,00 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + €. 72,00 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + €. 84,00 fisso
8	Oltre sette occupanti	0,97524 + €. 96,00 fisso

La riduzione prevista dall'art. 21 del regolamento comunale IUC può essere riconosciuta entro il limite del 40%

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 2 del 29.03.2017 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 2 del 29.03.2017 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta:

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 04/04/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 04/04/2017

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Prov. NOVARA